

ORDINANZA N. 31 DEL 28 MAGGIO 2021

OGGETTO: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da *COVID-19*. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. -**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'articolo 32 in base al quale si dispone che *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”*;

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* con il quale si è disposto che: (omissis) *“5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza,*

spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all'articolo 117 (*Interventi d'urgenza*), si prevede che: *"1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";*

VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante *"Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale"*, ed in particolare l'articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all'emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;

VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTA dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da *COVID-19* è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia *COVID-19* è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO l'articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante *"Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020"*, come richiamato dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, nr. 52, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «*Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 16 -septies, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona arancione, alla lettera c) la Zona rossa e alla lettera d) la Zona gialla;

VISTA l'evoluzione epidemiologica sul territorio regionale, secondo il secondo il Report 54 Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020), Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) dati relativi alla settimana 17 maggio 2021-23 maggio 2021 (aggiornati al 26 maggio 2021). I casi totali sono stati 25733 con una incidenza cumulativa di 4699.41 per 100000 abitanti. I casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 17 maggio 2021-23 maggio 2021 sono stati 359, con una incidenza di 65.56 per 100000 abitanti ed un indice Rt pari a 0.79 (CI: 0.49-1.14) medio 14gg. Alla data del 28 maggio 2021 si registrano complessivamente 3966 soggetti diagnosticati positivi al virus SARS-Cov2, di cui 3894 si trovano in isolamento domiciliare, e 72 ricoverati nelle strutture ospedaliere della Regione, 3 ricoverati in terapia intensiva;

VISTA la comunicazione della Task Force Sanitaria Regionale ricevuta in data 28 maggio 2021, che afferma *“Da una valutazione eseguita in data odierna, in relazione ai criteri su esposti, per i seguenti comuni della Regione si suggeriscono misure di contrasto da zona rossa in ambito comunale: per Provincia di Potenza: Montemilone. Inoltre, i dati indicano la necessità di un costante monitoraggio ed un’attenta analisi, finalizzate ad eventuali misure di contenimento (zone rosse) da definire nei prossimi 2-3 giorni per i seguenti comuni: per la Provincia Potenza: Brindisi di Montagna, San Chirico Raparo; per la Provincia di Matera: Valsinni. Da una valutazione dei comuni già zona rossa emerge che è necessario continuare a mantenere invariate le misure già adottate per i seguenti comuni, per la Provincia di Potenza: Acerenza; per la Provincia di Matera: Rotondella; mostrando un miglioramento di tutti i parametri, si può ipotizzare l’abolizione della zona rossa, per i seguenti comuni: per la Provincia di Potenza: Rivello.”*;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTA l’Ordinanza nr. 30 del 23 maggio 2021;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

emana la seguente

ORDINANZA

Art. 1

(Disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, con decorrenza dal 29 maggio 2021 e fino al giorno 6 giugno 2021, si dispone l’applicazione delle disposizioni del capo V – Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa -, dall’articolo 38 all’articolo 48 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in combinato disposto all’art. 1 ed art. 3 comma 1 del decreto-legge 22 aprile 2021 nr. 52, al territorio comunale Montemilone (provincia di Potenza). Si dispone altresì la proroga delle misure di cui all’art. 1 dell’Ordinanza nr. 30 del 23 maggio 2021 per i territori comunali di Acerenza (provincia di Potenza) e Rotondella (provincia di Matera) fino al 6 giugno 2021.

Art. 2

(Revoca)

Si dispone la revoca delle misure di cui all'art. 1 dell'Ordinanza nr. 30 del 23 maggio 2021 limitatamente al territorio comunale di Rivello (provincia di Potenza), con effetto dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul BUR Basilicata.

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e dei relativi allegati.
2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all'ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
5. Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente ordinanza si applicano dal 29 maggio 2021 e fino al 6 giugno 2021, le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano dalla data di pubblicazione sul BUR Basilicata, salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
6. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.

Potenza, 28 maggio 2021

BARDI
Firmato digitalmente da
VITO BARDI
CN = VITO BARDI
C = IT